



Città di Teggiano

Provincia di Salerno

Piazza Municipio n.1 - C.A.P. 84039 - ☎ 0975 587811 - 📠 0975 587833

✉ segreteria.teggiano@asmepec.it C.F. 83000070652 - P.I. 00379300650

Teggiano 22 Aprile 2021.

Prot. N. 0004232/2021

Ordinanza del Sindaco n°15 del 22/04/2021.

OGGETTO: Riapertura del mercato settimanale della domenica, sia per gli operatori del settore alimentare, compresi i prodotti agricoli di produzione propria, sia alle imprese/attività che appartengono alle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 8 dell'11/03/2020, con la quale era stata disposta la sospensione del mercato settimanale domenicale, nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del COVID -19;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, il quale prevede all'art. 1, lett. z),:

"z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie .. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersona/e di un metro";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020, ai sensi della quale: "A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: 1.1. E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari - nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale";

VISTE le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate alla suddetta Ordinanza regionale n. 45/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020, la quale, al punto 3 del dispositivo, testualmente recita:

"3. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 Maggio è consentita, altresì, la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo, per tutti gli esercenti ed utenti, di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 02 alla presente Ordinanza";

VISTO l'Allegato 2 alla predetta Ordinanza regionale n. 49/2020, relativa al Protocollo di sicurezza da osservare;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7 del 10 marzo 2021, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 14 del 17 aprile 2021, avente ad oggetto "Disposizione di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e di servizi alla persona e riattivazione di servizi aggiuntivi di TPL";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, che vede un rallentamento nei contagi e nei casi di positività;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso DPCM 26.04.2020 continua a porsi come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio;

DATO ATTO che la riapertura del suddetto mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7, lett.c), e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

CHE le succitate linee guida regionali, per evidenti motivi di sicurezza, condizionano l'apertura dell'area mercatale al rispetto di specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all'ente pubblico l'individuazione di un'area ad hoc che, per caratteristiche dei luoghi, consenta l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;

CHE l'area attualmente individuata compresa tra la Piazza Roma, piazza Kennedy e salita e discesa Castello (già area mercatale) è idonea per controllare la presenza interna all'area mercatale del numero di utenti, in modo da rispettare il parametro minimo fissato del distanziamento di 1 metro tra le persone;

RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 15/2020 di sospensione del mercato settimanale cittadino e di dettare specifiche disposizioni tese a consentire l'apertura del mercato della domenica, anche alle imprese/attività che appartengono alle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che l'opportunità di riavviare l'attività mercatale, oltre ad essere in linea con i provvedimenti governativi e regionali, risponde anche alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla popolazione residente;

VISTO l'art. 50, "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", comma 5 e 7, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014, "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;"

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/92 ;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) la **REVOCA** dell'Ordinanza Sindacale n. 15/2020, con la quale veniva disposta la riapertura, a far data dal 24.05.2020 e per tutto il periodo in cui lo consentivano le norme regionali, del mercato settimanale domenicale cittadino, che eccezionalmente si svolgevano nell'area adiacente alla Piazza San Cono, specificamente nell'area compresa tra la Piazza dello Stato di Diano e la Strada della Congiura dei Baroni, per tutte le attività mercatali, anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, compreso il mercato contadino dei prodotti dei coltivatori agricoli;

- 2) **LA RIAPERTURA** del mercato settimanale domenicale cittadino, per tutte le attività mercatali, anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, compreso il mercato contadino dei prodotti dei coltivatori agricoli, con decorrenza dal **25 Aprile 2021**, allocando le bancarelle nelle postazioni dell'originaria area mercatale, sita lungo la piazza Roma, piazza Kennedy e salita e discesa Castello, rispettando l'originaria assegnazione delle stesse;
- 3) La vendita dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020, nonché del "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche", allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020.
- 4) La riattivazione del mercato è consentita nel rispetto dell'ottemperanza delle seguenti misure e cautele:
 - a) **E' fatto obbligo agli operatori commerciali:**
 - ✓ Di rispettare le originarie assegnazioni dei posteggi;
 - ✓ Di indossare mascherine e guanti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - ✓ Di munirsi, presso il proprio posteggio, di un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani; per la vendita di abbigliamento e di generi alimentari è obbligatorio l'uso di guanti da parte della clientela; i banchi espositori di alimenti (ad eccezione dell'ortofrutta) devono munirsi di bidoni con coperchio;
 - ✓ i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti, a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
 - ✓ di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza Regionale n. 45/2020.
 - b) **È fatto, invece, obbligo ai clienti:**
 - ✓ Di accedere all'area solo nei limiti della capienza massima stabilita e segnalata, seguendo scrupolosamente i percorsi di entrata e di uscita, senza sostare nell'area mercatale o attendersi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
 - ✓ Di indossare mascherine e guanti per tutto il tempo, anche durante il periodo di attesa in fila, rispettando le distanze sociali di almeno un metro;
 - ✓ Osservare scrupolosamente le misure prescritte dalla segnaletica apposta in loco;
- 5) Tutti coloro che accedono all'area mercatale dovranno scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 4 al DPCM 26/04/2020, a cui integralmente si rinvia;
- 6) Alla Polizia Locale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.
- 7) Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, la Polizia Locale potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA SAN CONO.

Al fine di rendere possibile lo svolgimento del mercato, sia per gli operatori del settore alimentare, compresi i prodotti agricoli di produzione propria, sia alle imprese/attività che appartengono alle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari,

SI DISPONE

per il giorno 25.04.2021 e per le successive domeniche di ogni settimana, fin quando non ci saranno variazioni normative per la riapertura a tutte le categorie ordinariamente partecipanti al mercato settimanale o comunque fino a che non saranno adottati provvedimenti nazionali o regionali che modificheranno il quadro normativo ad oggi vigente:

- divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Roma, piazza Kennedy e salita e discesa Castello.

Le prescrizioni verranno adottate dalle ore 20:30 del giorno 24.04.2021, per garantire lo sgombero delle aree per le preventive e necessarie attività di pulizia e disinfezione, e vigeranno fino allo sgombero e pulizia area.

Per l'accesso e il deflusso da e per il centro storico, zona nord e zona centrale, sarà attivato per l'intero periodo di valenza delle prescrizioni di cui sopra, il consueto regime di circolazione vigente nei giorni festivi.

Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree mercatali, restano fermi gli orari vigenti per il mercato settimanale.

Avverte l'utenza che, per le violazioni al C.d.S., si provvederà conformemente a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 285/92, con obbligo di rimozione forzata dei veicoli, costituendo la sosta, nella fattispecie, grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 159 del C.d.S..

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle normative di settore oggi vigenti.

SI DISPONE

Altresi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Com. TREZZA Pietro Angelo.

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Teggiano e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Dipartimento di prevenzione dell'ASL- Salerno - Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina - dpuopc71_72@pec.aslsalerno.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Teggiano - tsa28420@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale di Teggiano - poliziamunicipale.teggiano@asmepec.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania - Sezione di Salerno - o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Limitatamente alle modifiche temporanee in materia di circolazione stradale è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto e da presentare nella forma stabilita dall'art. 74 del D.P.R. 495 /92.



IL SINDACO

f.to Michele DI CANDIA
IL SINDACO

Michele Di Candia